



ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2 90044 –Villagrazia di Carini (Pa)

Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907

Email: paic86000d@istruzione.it paic86000d@pec.istruzione.it

www.icguttuso.edu.it

A tutto il Personale

SITO WEB

Circolare n. 98

Oggetto: obblighi di vigilanza – Direttiva del D.S. a.s. 2019-20

La vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale A.T.A. Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico, scaturenti dall'omessa vigilanza, sono: la responsabilità contrattuale della scuola (“l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a se stesso”); la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno”); la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente); la responsabilità amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico); la responsabilità penale (solo in caso di violazione di norme penalmente sanzionate).

Soffermandosi sulla responsabilità civile extracontrattuale si riportano le fondamentali disposizioni normative del Codice civile:

- art. 2047 c.c. “ in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
- art. 2048 c.c. “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”

Nell'uno e nell'altro caso la sussistenza della responsabilità civile dell'Amministrazione consegue ex art. 28 Cost. alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri d'ufficio.



ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2 90044 –Villagrazia di Carini (Pa)

Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907

Email: paic86000d@istruzione.it paic86000d@pec.istruzione.it

www.icguttuso.edu.it

Per quanto citato, la responsabilità civile extracontrattuale sussiste sia nel caso in cui l'alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere, sia nel caso in cui il soggetto sia capace; e ancora, sia nell'ipotesi in cui il comportamento dannoso dell'alunno sia compiuto nei confronti di terzi, sia nell'ipotesi di danno procurato a se stesso. L'art. 61 della L. 312/80 limita la responsabilità patrimoniale dell'insegnante soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente all'Amministrazione, in connessione a comportamenti degli alunni, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Tale dolo o colpa grave è sempre imputabile al docente quando questi abbia violato gli obblighi di servizio.

È appena il caso di ricordare che l'arco temporale di estensione dell'obbligo di vigilanza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).

A tal proposito si pone l'attenzione sulla circostanza che in giurisprudenza è stato affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna.

Si sottolinea altresì che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. La scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui questi le sono affidati e, quindi, fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate (Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99)

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Nella stragrande maggioranza dei casi, pur sussistendo la *culpa in educando* a carico dei genitori, è stata ascritta a carico del docente la cosiddetta *culpa in vigilando* perché si è accertato che il danno è stato l'effetto del



ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2 90044 –Villagrazia di Carini (Pa)

Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907

Email: paic86000d@istruzione.it paic86000d@pec.istruzione.it

www.icguttuso.edu.it

comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l’attività svolta dagli studenti (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l’assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l’insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

In sintesi si evince che l’obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione Docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all’interno dei locali scolastici.

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.

A riguardo, il vigente CCNL del comparto scuola individua, nell’allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.

A tal proposito, un’interpretazione dell’ARAN specifica che “il tempo immediatamente antecedente/successivo l’inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d’ora”.



ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2 90044 –Villagrazia di Carini (Pa)

Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907

Email: paic86000d@istruzione.it paic86000d@pec.istruzione.it

www.icguttuso.edu.it

Per quanto espresso:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 c.c. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2006/2009 secondo cui l'obbligo della vigilanza grava anche sui collaboratori scolastici;

TENUTO CONTO CHE tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2019/20

I docenti, operativamente:

- “[...] sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi” (CCNL 2006/2009);

In particolare:

- i docenti della Scuola Primaria sono tenuti ad attendere, accogliere e prendere in custodia gli alunni, affidati dai genitori, ad orario di apertura dei cancelli ed in prossimità dei cancelli stessi e ad accompagnarli e riconsegnarli personalmente ai genitori al termine delle lezioni;

-i docenti della scuola dell’Infanzia sono tenuti ad accogliere gli alunni ed a prenderli in custodia quando consegnati dai genitori ed a riaffidarli personalmente agli stessi al termine delle lezioni;

-tutti i docenti sono responsabili, durante la ricreazione, di quanto avviene nelle aule e nello spazio antistante le aule (p. es. corridoi) di loro pertinenza (si definisce di pertinenza l’aula che ha visto il docente operare prima dell’inizio della ricreazione);

-tutto il Personale è tenuto ad intervenire qualora spettatore di fatti, seppure in una zona lontana da quella di propria pertinenza, ritenuti inidonei e/o pericolosi per l’incolumità di terzi o degli stessi alunni o che possano provocare danneggiamenti ai beni della scuola;



ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2 90044 –Villagrazia di Carini (Pa)

Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907

Email: paic86000d@istruzione.it paic86000d@pec.istruzione.it

www.icguttuso.edu.it

-tutto il personale non già impegnato a vigilare altrove, che si trovi in qualsiasi spazio di pertinenza dell’istituto (area esterna, biblioteca, palestra, aula magna, spazi di disimpegno...), vigilerà sugli alunni durante la ricreazione o quando questi si trovano fuori dalle aule o negli spazi esterni;

- in caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell’attività didattica e che possano pregiudicare la sicurezza degli allievi, i Docenti sono tenuti ad intervenire tempestivamente oltre che a segnalare il fatto per gli immediati interventi necessari a ristabilire la calma.

Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all’interno del reparto assegnato. Più in dettaglio il personale ATA “[...] è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti [...].”

Infine, si precisa che **le azioni di accoglienza, monitoraggio e vigilanza, finalizzate al buon andamento dell’amministrazione scolastica, sono solidalmente condivise da tutto il personale.**

Carini, 31.10.2019

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria La Paglia**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93